

AL SIGNOR SINDACO del Comune di Rosà



IMPOSTA DI BOLLO

PROTOCOLLO

RISERVATO ALL'UFF. EDILIZIA PRIVATA	ID.N. _____ PRAT.ED. N. _____
--	-------------------------------

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL PIANO
GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.03.1996)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
Codice Fiscale _____, in qualità di _____
residente/con sede legale in Comune _____ Prov. _____, CAP _____
in via _____, n. _____
indirizzo per le comunicazioni _____

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di:

- insegne pubblicitarie
- scritte pubblicitarie su tende solari
- elementi di arredo urbano abbinati a spazi pubblicitari (vedi art. 47 D.P.R. 16.12.1992, n. 495)
- cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere

(barrare la casella che interessa)

ubicati in via _____

estremi catastali _____

Il/La Richiedente

Data _____

(firma leggibile)

A L L E G A

i seguenti documenti in **triplice copia**:

TIPO DI DOCUMENTO/ELABORATO E NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI		INSERITO: SI NO	
1	<p>I disegni, redatti da un tecnico abilitato, da presentarsi in triplice esemplare, piegati nelle dimensioni U.N.I. .</p> <p>Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intende eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.</p> <p>Devono contenere altresì un estratto formato U.N.I. su scala 1:2000 del P.I., con inserimento dell'intervento in progetto e dell'area di pertinenza, con indicazione della destinazione del P.I. secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.</p> <p>I progetti devono inoltre contenere:</p> <p>a) un riquadro formato A3 o A4 estratto dalla planimetria generale dello strumento urbanistico in scala 1:2000, con, al centro, il sito di installazione; nella planimetria dovranno essere indicati in colore rosso, lungo la strada, eventuali cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, nonché i segnali stradali di indicazione, fino a 150 m dal sito di installazione richiesto, se all'esterno dei centri abitati, o fino a 50 m di distanza se all'interno dei centri abitati; dovranno essere indicati eventuali segnali stradali di pericolo e prescrizione fino a 250 m di distanza fuori dai centri abitati o 50 m di distanza entro i centri abitati;</p> <p>b) sezione quotata (escluso nel caso di insegne pubblicitarie poste in aree non aperte al pubblico), in scala 1:100, estesa dal più vicino margine della carreggiata al manufatto, con indicazione della minima altezza da terra di questo;</p> <p>c) bozzetto colorato del manufatto, approssimativamente in scala 1:20, o fotografie-tipo del mezzo pubblicitario, con indicazione delle misure.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Un allegato con n. 2 fotografie panoramiche, prese l'una da una direzione e l'altra dalla direzione opposta e n. 1 fotografia panoramica del sito di installazione, presa dal lato opposto della via, con indicazione dei coni di ripresa su planimetria allegata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Una dettagliata relazione tecnica con particolare riguardo alle strutture di sostegno ed i materiali impiegati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	una auto-dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, con cui si dichiara che per il mezzo pubblicitario che si intende collocare e per i relativi sostegni sono assicurate la stabilità e la sicurezza per la circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità; detta dichiarazione dovrà essere prodotta dall'installatore, come pure in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto opportuno a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per i mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	copia (anche semplice fotocopia) dell'atto di proprietà dell'immobile in cui sarà collocato il manufatto o benessere del proprietario con allegata copia (anche semplice fotocopia) dell'atto di proprietà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	autorizzazione dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale in caso di cartello o altro mezzo pubblicitario collocato o visibile, rispettivamente, lungo strada statale o provinciale all'esterno dei centri abitati; nulla osta tecnico in caso di strada statale o provinciale entro centri abitati; in caso di installazione lungo o visibile da strada comunale di confine, dovrà essere presentato il nulla osta del Comune confinante; tutte le suddette autorizzazioni o nulla osta dovranno essere corredate di copia degli elaborati precedentemente elencati al n. 1 e al n. 2, muniti di visto dell'Ente interessato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE			

PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.03.1996)

(stralcio)

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Sono oggetto di Regolamento la collocazione, le dimensioni, la tipologia di forme e materiali, i sistemi di illuminazione, nell'ambito del territorio comunale, di:

- a) - cartelli pubblicitari;
- b) - insegne pubblicitarie;
- c) - scritte pubblicitarie su tende solari;
- d) - elementi di arredo urbano abbinati a spazi pubblicitari;
- e) - cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere;
- f) - striscioni, standardi, drappi e teli pubblicitari;
- g) - manifesti e locandine pubblicitari;
- h) - targhe in genere;
- i) - vetrofanie.

Per il significato dei termini sopraelencati da a) a d) si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento del Codice della Strada".

ART. 4 - DIVIETI E LIMITAZIONI (stralcio)

Oltre a quanto prescritto dall'art. 23 del Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285, come modificato dal D.L. 10.9.1993 n. 360) e dagli artt. 48-49-50-51-52 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) vigono i seguenti ulteriori divieti e limitazioni.

DIVIETI:

E' vietata l'installazione o la collocazione di :

- cartelli pubblicitari, sull'intero territorio comunale;
- striscioni pubblicitari, tranne che nelle posizioni stabilite o sui sostegni appositamente predisposti dal Comune;
- manifesti pubblicitari, tranne che negli spazi appositamente predisposti o specificatamente autorizzati dal Comune;
- ogni insegna, targa, cartello stradale, tenda solare con pubblicità, posti su manufatti in pietra o ferro o su elementi decorativi di valore artistico o architettonico;

Nelle zone di interesse storico o paesaggistico-ambientale è vietata inoltre l'installazione di:

- ogni forma pubblicitaria con lampeggiamento luminoso;
- insegne, scritte pubblicitarie o vetrofanie che non siano contenute nei fori di facciata esistenti, all'interno di eventuali inferriate, e a condizione che non venga occupata una superficie superiore a 1/10 del foro e vengano rientrate di almeno 10 cm rispetto al piano della facciata; non è comunque consentita l'installazione di insegne o scritte in materiale plastico o simile, del tipo a "cassonetto" o ad elementi "scatolati", illuminate o meno; le insegne e le scritte di tale tipo sono ammesse solamente se realizzate in metallo, ceramica o legno, limitando l'uso di materiale plastico alla parte di lettere o disegni ottenuti per traforo di superficie degli anzidetti materiali consentiti; sono consentite, in numero non superiore a due per ogni esercizio, insegne a bandiera delle dimensioni massime di 1,2x1,2 m realizzate a "traforo" in ferro battuto, ottone, bronzo o rame, con pannello pieno di dimensioni massime non superiori a 0,8x0,8 m, anche illuminate con luce esterna; le insegne a bandiera devono avere forma, caratteri alfabetici, disegni, decorazioni e colori in stile antico; devono avere un'altezza minima dal suolo di 3 m, non possono aggettare per più di 1,5 m nè giungere ad una distanza dal margine carreggiata, misurata in proiezione orizzontale, inferiore a 0,5 m a meno che non siano poste ad altezza di almeno 5 m dal piano stradale; le insegne di pubblicità di prodotti somministrati o venduti sono ammesse solamente nei fori di facciata esistenti, all'interno di eventuali inferriate, e purché non venga occupato più di 1/10 dell'apertura e vengano arretrate di almeno 10 cm dal piano di facciata; la pubblicità di tali prodotti con insegne a bandiera è consentita solamente per i bar e simili, nell'ambito e con le limitazioni anzidette per tale genere di insegne;
- sulle tende solari sono consentite le scritte solamente sulla parte inferiore delle tende, orizzontalmente, con caratteri alti non più di 30 cm; in tutte le zone le attività di ristorazione possono esporre una locandina portamenù, anche luminosa, senza altri elementi pubblicitari;
- le insegne, le iscrizioni, le tende solari con scritte, le targhe, devono essere fissate all'edificio cui si riferiscono e solamente al piano terra o al piano rialzato; se le attività da pubblicizzare sono ubicate ai piani superiori, i relativi mezzi pubblicitari possono consistere solamente in una targa

all'ingresso dell'edificio e in vetrofanie sulle finestre dei locali ove si svolge l'attività, con limite di sviluppo pari a 1/10 del foro in cui sono applicate.

LIMITAZIONI:

All'esterno delle zone di interesse storico o paesaggistico-ambientale devono rispettare i seguenti limiti:

- 3 m di distanza minima, in senso orizzontale, del punto di massimo oggetto dal limite di carreggiata o banchina all'esterno dei centri abitati e, in assenza di barriere delimitanti lo spazio veicolare (cordoli, parapetti, filari di alberi, ecc.) anche entro i centri abitati;
- 0,5 m di distanza minima del punto di massimo oggetto dal limite dello spazio stradale percorribile da autoveicoli (carreggiata, banchina, corsie di manovra, parcheggi, ecc.) all'interno di centri abitati in presenza di barriere delimitanti lo spazio veicolare;
- è consentito, sia fuori che entro i centri abitati, l'oggetto su aree pubbliche di parcheggio e corsie di manovra qualora venga tenuta un'altezza minima dal suolo di 4,5 m; ferme restando le anzidette distanze minime da carreggiata o banchina;

se poste in area liberamente accessibile:

- 2 m e 7,5 m, rispettivamente, di altezza minima e massima dal suolo; l'altezza minima dovrà essere di 3 m in caso di insegna sovrastante una piazza o un marciapiede;
- 5 m e 2 m, rispettivamente, di altezza e larghezza massima dell'elemento scatolare; con limite di 6 mq di superficie sia entro che fuori dai centri abitati; in caso di un'unica insegna addossata a fabbricato l'altezza è elevabile fino ad eguagliare quella della parete vicina, altezza che non può comunque essere superata; mentre la larghezza e la superficie possono superare i limiti anzidetti fino a determinare una superficie di insegna pari al 20% della superficie dell'intera facciata del fabbricato;

se poste in area non liberamente accessibile:

- 7,5 m di altezza massima dal suolo e nessun limite di altezza minima dallo stesso;
- 7,5 m di altezza e larghezza massime dell'elemento scatolare, con limite di 6 mq di superficie sia entro che fuori dai centri abitati; in caso di un'unica insegna addossata a fabbricato l'altezza è elevabile fino ad eguagliare quella della parete vicina, altezza che non può comunque essere superata, mentre la larghezza e la superficie possono superare i limiti anzidetti fino a determinare una superficie di insegna pari al 20% della superficie dell'intera facciata del fabbricato;
- in nessuna zona è consentita l'installazione sul tetto degli edifici, anche sotto forma di singole lettere;
- nella "Strada Mercato" potrà essere imposto su conforme parere della Commissione Edilizia, l'impiego di insegne luminose, anche con parti intermittenti o a colore cangiante; eventuali insegne ad immagine variabile per rotazione di segmenti devono essere illuminate;
- è consentito, solamente all'interno dei centri abitati e tranne che nelle zone di interesse storico o paesaggistico-ambientale il raggruppamento su un unico sostegno di più insegne relative ad attività diverse in posizione prossima all'edificio in cui dette attività vengono svolte, purchè le insegne consistano in pannelli luminosi di identici materiali e dimensioni, che non superino le misure di 1,2 e 0,4 m di larghezza ed altezza rispettivamente, ed in numero non superiore a dodici per sostegno, con distanza minima di 50 m tra sostegni lungo lo stesso lato di strada.

La distanza minima tra i singoli impianti di insegne posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e a distanza inferiore a 7 m dal margine di carreggiata è di 25 m entro i centri abitati e di 150 m fuori dagli stessi; detti limiti non si pongono per i suddetti impianti a distanza non inferiore a 7 m dal margine di carreggiata ed entro i centri abitati, nonché per insegne in aderenza a fabbricati, mentre sono dimezzati per insegne di dimensioni inferiori a 0,4 x 1,2 m, con possibilità, per il Comune, di ordinarne il raggruppamento come indicato al comma precedente; il singolo impianto di insegne non può superare la larghezza complessiva di 3 m se in area liberamente accessibile, di 7 m se in area non liberamente accessibile.

Le distanze minime tra insegne ed altri mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia veicolare, nonché rispetto ai segnali stradali e ad altri elementi delle strade è stabilita dall'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada.

Elementi di arredo urbano abbinati a spazi pubblicitari:

Non è consentita la posa di transenne parapedoni, pensiline, panchine e segnali toponomastici con spazi pubblicitari.

E' consentita, escluso che nelle zone A1 e A2, la posa di segnali per fermata autobus, contenitori per rifiuti, portabiciclette, orologi e indicatori climatici, con annesso spazio pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 x 1,5 m.

I cartelli stradali indicanti attività lavorative non possono essere installati sugli stessi sostegni della toponomastica stradale, né di segnali di direzione; devono inoltre essere posti ad almeno 1 m di distanza dai suddetti segnali.

E' consentita l'installazione di cartelli stradali indicatori di attività lavorative non rientranti nei casi previsti per segnali di industrie di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 400 del 9.2.1979, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- nelle zone D e nelle loro immediate vicinanze i cartelli dovranno presentare dimensioni di cm 25 x 125 e colori previsti dalla suddetta Circolare per i segnali tipo industria; devono essere collocati e raggruppati nelle posizioni e nel numero stabiliti dal Comune;
- nelle rimanenti zone i cartelli indicatori di attività lavorative prive dei requisiti per segnali di industria (v. allegato "B") devono presentare dimensioni di 100 x 20 cm, ridotte a 80 x 15 cm nelle zone A1 e A2, non possono essere installati in numero complessivo sul territorio comunale superiore a tre per ogni ditta e, visibili e leggibili da uno stesso punto di osservazione, in numero complessivo superiore a sedici; non possono essere collocati ad altezza inferiore a 1,5 m o superiore a 4 m dal suolo; devono presentare un colore di fondo omogeneo e caratteri di colore contrastante, differenziati per categorie di attività come di seguito definito; su 1/4 della tabella può essere riportato anche un marchio o un simbolo nei caratteri tipici, impiegandovi un colore di fondo a scelta;

Categorie di attività e colori relativi:

1. laboratori artigianali in genere, magazzini all'ingrosso e depositi, imprese di costruzioni, autofficine, elettrauto, autocarrozzerie, autoconcessionari, negozi e magazzini al minuto: grigio chiaro con scritte bianche;
2. alberghi, ristoranti, bar e simili: bianco con scritte blu.

ART. 6 - DURATA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

L'autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario, in regola con l'imposta sulla pubblicità e riferita ad attività in esistenza, ha durata:

- illimitata per i manufatti posti completamente in area privata e non in vista delle strade;
- triennale per i manufatti in vista delle strade, nonché per i cartelli stradali indicatori di attività lavorative e per la segnaletica tipo "industria".

In quest'ultimo caso, in vista della scadenza, è possibile fare domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di cessazione dell'attività pubblicizzata si procede come indicato nell'art. 10.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART. 7 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni insegna pubblicitaria, nonché su ogni cartello stradale indicatore di attività lavorativa dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza;
- e) progressiva chilometrica del punto di installazione (solo lungo strade statali).

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 8 - STATO DI CONSERVAZIONE

Le insegne pubblicitarie, le targhe, gli elementi di arredo urbano con spazio pubblicitario, i cartelli stradali indicatori di attività lavorative, devono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei titolari di autorizzazione, incluso il relativo materiale di sostegno.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stato di conservazione venga ritenuto indecoroso o venga constatata l'inidoneità statica dei manufatti, il Sindaco può richiedere la necessaria manutenzione o la rimozione entro il termine massimo di sessanta giorni. In caso di inottemperanza il Comune procede alla rimozione a spese dell'inadempiente, addebitando allo stesso le spese di rimozione, immagazzinaggio e custodia in ragione, queste ultime, di 1 ECU/giorno di detenzione fino

ad un tempo massimo di due anni, dopodiché, con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

ART. 9 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE ABUSIVO, SANZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni forma pubblicitaria deve essere specificamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Comunale prima dell'esposizione, con esclusione della sola apposizione di scritte pubblicitarie su tende solari, vetrofanie e targhe, che dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. E' esclusa da specifica autorizzazione l'affissione di manufatti pubblicitari negli spazi appositamente predisposti o autorizzati dal Comune, fermi restando gli obblighi di legge in tema di pubblicità e pubbliche affissioni nel territorio comunale.

Ogni forma di pubblicità abusivamente installata, o non conforme all'autorizzazione comunale, se rilasciata, è soggetta a sanzione amministrativa di L. 500.000 (artt. 94 e 97 L.R. 27.5.1985 n. 61) e, se non sanabile perché in contrasto con il presente Regolamento, oltre alla suddetta sanzione vige l'obbligo di rimozione previa ordinanza del Sindaco.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione il materiale pubblicitario, inclusi i supporti di sostegno (pali, telai, zanche, ecc.), deve essere rimosso a cura e spese del titolare dell'autorizzazione che dovrà pure provvedere al ripristino dei luoghi o dei manufatti su cui insistevano. In caso di sola sostituzione del materiale pubblicitario i sostegni possono essere mantenuti per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data di rimozione, da comunicarsi al Comune, del materiale da sostituire.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione da parte della ditta interessata, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, il materiale rimosso sarà sequestrato sino all'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di rimozione.